



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

N. di registro Generale 425 del 27/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 116 DEL 27/04/2023

Settore Tecnico

OGGETTO:

Gara d'appalto per l'affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva per la durata di anni 5. CIG 9743110CB6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che in data 20/09/2022 è pervenuta al protocollo generale al n. 35502, da parte del Comune di San Stino di Livenza, una proposta di partecipazione congiunta per la gara della gestione delle luci votive per i cimiteri comunali.

La Giunta Comunale nella seduta del 20/10/2022, dopo attenta valutazione, ha formulato un indirizzo di parere favorevole alla esternalizzazione del servizio partecipando congiuntamente con il Comune di San Stino di Livenza.

Si rende pertanto necessario avviare il procedimento per l'affidamento della concessione del suddetto servizio, per la durata di anni 5;

Rilevato che trattandosi di contratto di concessione, per l'affidamento del servizio:

- non è possibile ricorrere alla piattaforma del MEPA in quanto il servizio non è contemplato tra quelli previsti;
- non è possibile ricorrere ai servizi Consip in quanto non vi sono convenzioni attive in merito;
- si deve far riferimento agli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

Richiamati:

- l'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 2, disciplina le modalità per l'affidamento dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi;

- l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017, che detta le norme per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35;
- l'art. 35, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. che fissa in euro 5.225.000,00 (al netto dell'IVA di legge) la soglia di rilievo comunitario per gli appalti pubblici di concessione di servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, gli appalti di servizi e conseguentemente quelli di concessione di servizi, la cui soglia risulti inferiore a 5.225.000,00 euro, possono essere affidati "mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti";

Rilevato che, come risulta dal capitolato speciale d'appalto, l'importo a base d'asta della concessione, riferito ad un periodo di anni 5, è pari ad euro 297.028,76 oltre l'iva di legge;

Vista la convenzione per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino di Livenza sottoscritta tra i Sindaci di Caorle e San Stino di Livenza in data 20 maggio 2022;

Visto il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza Caorle – San Stino approvato dalla Giunta Comunale di Caorle con delibera n. 102 del 16.06.2022 e dalla Giunta Comunale di San Stino di Livenza con delibera n. 90 del 16.06.2022.

Atteso che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 3 comma 5) del Regolamento, la determinazione a contrarre deve indicare :

- a) le finalità del contratto;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente e le motivazioni che ne sono a fondamento;
- d) il criterio di aggiudicazione;
- e) la delega alla CUC per l'espletamento della procedura di gara;
- f) il versamento, nel caso in cui il soggetto proponente l'appalto non sia il Comune di Caorle, sul c/c corrente della quota attinente le spese di gestione della CUC, come calcolata all'art. 8 del Regolamento;
- g) l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare come componente della Commissione di Gara alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte (nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- h) l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, fermo restando per gli enti aderenti la facoltà di disporre elenchi ditte ovvero indicare i nominativi dei soggetti da interpellare;

Acquisito, presso l'ANAC, il Codice Identificativo di Gara 9743110CB6;

Ritenuto di procedere all'affidamento della concessione mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato da espletarsi con pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad individuare gli operatori;

Visto il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio, allegato "A" al presente atto, che riporta le condizioni, gli obblighi e le modalità previste per la gestione del servizio da parte del concessionario;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 41253 del 27.10.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore Tecnico, nonché la Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 21.10.2021.

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,

1. di indire una gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso pubblico di indagine di mercato per la consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti, da invitare alla procedura per l'affidamento del contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali del Capoluogo, San Giorgio di Livenza, San Gaetano e Cà Cottoni;
2. di dare atto che la base d'asta della concessione, per la durata di anni 5 è pari ad euro 297.028,76 oltre l'Iva di legge;
3. di approvare il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio, allegato "A" al presente atto, che riporta le condizioni, gli obblighi e le modalità previste per la gestione del servizio da parte del concessionario;
4. di dare atto che trattandosi di concessione di servizio non è possibile fare riferimento ai servizi MEPA o a Convenzioni Consip;
5. di provvedere all'espletamento dell'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata e la successiva procedura di gara disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., alla Centrale Unica di Committenza, costituita con il Comune di San Stino di Livenza, secondo le disposizioni di cui al regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 16.06.2022;
6. di dare atto a tal proposito che:
 - a) il contratto di concessione è finalizzato a garantire la gestione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali del Capoluogo, San Giorgio di Livenza, San Gaetano e Cà Cottoni, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato A);
 - b) trattasi di un contratto di concessione di servizio ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da stipularsi nella forma della scrittura privata, previo espletamento di una procedura concorsuale ai sensi del vigente codice degli appalti;
 - c) le modalità di scelta del contraente sono quelle stabilite dall'art. 1, comma 2. Lett. b) della Legge n. 120 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., previa procedura negoziata e confronto competitivo tra operatori economici selezionati mediante avviso pubblico (indagine di mercato) ed invitati alla presentazione delle offerte secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, al fine di tutelare la concorrenza ed, unitamente, l'efficacia e l'economicità del procedimento;
 - d) l'appalto di concessione viene aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all'art. 11 "Procedura di Aggiudicazione" del Capitolato Speciale d'Appalto.
 - e) l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara sarà determinato alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse a seguito della pubblicazione dell'apposito avviso di indagine di mercato;

7. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. e dell'art. 1 c. 9 lett e della L.n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse/incompatibilità, anche potenziale, nei confronti del Dirigente Settore Tecnico;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune di Caorle, nella sezione amministrazione trasparente ed all'albo pretorio on line del Comune di Caorle.

Settore Tecnico
Enzo Lazzarin

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enzo Lazzarin in data 27/04/2023

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

Articolo 1

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, la realizzazione e gestione di una rete di distribuzione e di energia elettrica per l'erogazione del servizio su tutte le tipologie di tombe, private e pubbliche, presenti nei cimiteri comunali e alcuni servizi complementari.
2. I cimiteri oggetto della presente concessione sono quelli situati nel Capoluogo e nelle frazioni, San Giorgio di Livenza, San Gaetano e Cà Cottoni.
3. La concessione comporta l'impiego di personale e la fornitura di energia elettrica, dei mezzi e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.
4. La concessione oltre ad alcuni servizi complementari, si intende limitata esclusivamente all'illuminazione votiva alimentata elettricamente, restando liberi i cittadini di servirsi di qualsiasi altro mezzo di illuminazione, purché tale da non determinare inconvenienti dovuti ad incendio, corrosione o imbrattamento delle tombe.
5. Il numero delle lampade votive in essere alla data del 31.12.2022 è di 3.179 così suddivise:
 - cimitero del Capoluogo n. 2.581;
 - cimitero di San Giorgio di Livenza n. 416;
 - cimiteri di San Gaetano e Cà Cottoni 182.
6. Sulla base della media degli ultimi dodici anni si stimano in media circa n. 60 nuovi allacci all'anno.

Articolo 2

Durata e valore della concessione

1. La durata della concessione è di anni 5 (cinque), decorrenti dal 1 luglio 2023.
2. Alla scadenza della concessione tutto l'impianto elettrico e mobile in opera eseguito e mantenuto dalla concessione, passerà di diritto in proprietà assoluta del Comune senza corresponsione alcuna di corrispettivo, indennizzo o riscatto.
3. Il valore stimato della concessione per i cinque anni è di € 297.028,76 stimata ad € 18,00 (iva compresa) di canone per ogni uno dei lumi votivi calcolati con un incremento di 60 ogni anno.

Articolo 3

Obblighi del Concessionario

4. Si intendono integralmente richiamate le modalità di erogazione del servizio previste dal bando Consip per l'erogazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale ed inoltre;
5. l'appaltatore riceverà in consegna gli impianti nello stato d'uso in cui si trovano, con l'obbligo di una perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e provvederà:
 - a. alla realizzazione di nuovi manufatti, al potenziamento, all'ampliamento, alla manutenzione, alla sostituzione di eventuali linee deteriorate e all'adeguamento alle norme di legge vigenti dell'impianto esistente;
 - b. all'esecuzione degli allacciamenti richiesti alle condizioni di cui al successivo articolo;
 - c. all'assistenza delle utenze con cambio dell'intestatario a richiesta;
 - d. a curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutti gli impianti, compresa

- l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero nel tempo deteriorate, l'esercizio degli stessi impianti e fornire l'energia elettrica per illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda;
- e. servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali, educato e rispettoso sia verso il pubblico che verso il personale comunale;
 - f. curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a cause di forza maggiore, come lavori, incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni ecc.;
 - g. provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, non oltre i cinque giorni, delle lampadine e/o apparecchi che per qualsiasi motivo risultassero non funzionanti;
 - h. provvedere a propria cura e spesa a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito o in previsione di lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal Comune ed ai ripristini delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli altri interventi degli impianti;
3. oltre alla conduzione specifica dell'impianto sopra descritta, il Concessionario è tenuto a:
- a) osservare scrupolosamente le disposizioni ed i patti contenuti nel presente Capitolato;
 - b) dare assistenza all'utenza mediante un recapito all'interno dei centri urbani del Capoluogo e di San Giorgio di Livenza, per almeno un'ora alla settimana, dove gli utenti potranno sottoscrivere le richieste di abbonamento effettuare i pagamenti della tariffa e del canone ed avere le informazioni necessarie al buon andamento del servizio.
 - c) In ogni caso il Concessionario dovrà:
 - provvedere a realizzare ed affiggere su ogni ingresso cimiteriale il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica al quale gli utenti possono far riferimento
 - provvedere alla bollettazione dei canoni all'utenza con possibilità di essere corrisposti a mezzo di Conto Corrente Postale o Bonifico bancario;
 - d) effettuare regolarmente la corresponsione degli importi dovuti al Comune per la concessione del servizio in questione;
 - e) provvedere al censimento di tutte le luci votive;
 - f) Eseguire la verifica della conformità degli impianti ed eventuali messa a norma delle parti non conformi obbligatorie per legge, comprese di certificazioni.
4. alla scadenza del contratto tutte le parti dell'impianto manutentate e realizzate dall'appaltatore, sia per ampliamento della rete e per la sostituzione di linee, sia per adeguamento alle norme vigenti, resteranno di esclusiva proprietà del Comune, senza diritto di rimborso o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
5. Il concessionario è tenuto, prima della presentazione dell'offerta, ad esperire un apposito sopralluogo presso i cimiteri comunali.
6. Gli interventi relativi alle proposte migliorative dovranno essere eseguiti entro il 31 marzo 2024;

Articolo 4

Tariffe

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Concessionario, che non è obbligato a fornire energia elettrica a chi volesse realizzare sistemi di illuminazione autonomi. L'allacciamento riguarda la sola presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione, gli speciali portalamпада e lampadina a led di apposita costruzione, escludendosi quindi ogni e qualunque opera decorativa ed artistica, che resta a carico dell'utente.
2. Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di

apertura e chiusura delle opere murarie e la fornitura del conduttore elettrico, portalampada, lampada e scatola di derivazione.

3. I lavori di carattere straordinario, di adattamento della lampada esistente, da marmista, pittore, decoratore, ecc. sono a carico del richiedente l'allacciamento.
4. La tariffa forfetaria di abbonamento annuo da corrispondersi anticipatamente per la fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione per ogni punto luce votivo è fissata in € _____ (come stabilito in fase di gara) oltre l'IVA che sarà applicata a norma di legge ed alle spese vive di spedizione dei bollettini.
5. Nel prezzo di abbonamento sono comprese le tasse governative (esclusa l'IVA) e comunali sul consumo di energia elettrica, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampadine nonché il consumo di energia elettrica.
6. L'abbonamento decorrerà dalla data di accensione della lampadina e pertanto agli abbonati sarà addebitata la quota di abbonamento dovuta in proporzione fino al 31 dicembre dell'anno in corso, a decorrere dal primo giorno in cui avrà inizio l'erogazione di energia.

Articolo 5

Competenze e pagamenti

1. Spetteranno al Concessionario tutti gli introiti derivanti dalla concessione, nonché i compensi per eventuali prestazioni occasionali e/o straordinarie, decurtati dell'importo spettante al Comune, quale canone di concessione.
2. I pagamenti dovuti al Comune verranno effettuati annualmente e posticipatamente entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
3. I pagamenti extra canone per servizi voluti dal Comune e non compresi nei lavori oggetto della concessione, se richiesti ed effettuati dal concedente saranno liquidati entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della specifica fattura.

Articolo 6

Furti e manomissioni

1. Il Concessionario non è responsabile di danneggiamenti o furti di apparecchi ornamentali che, per qualsiasi motivo, si verificassero sulle tombe.

Articolo 7

Interruzioni e sospensioni

1. Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente di normale frequenza e durata per cause dipendenti dalla società fornitrice di energia elettrica, per danni o guasti cagionati o derivanti da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per avverse condizioni atmosferiche, incendi o distruzioni, non daranno diritto all'utente di chiedere alcun rimborso di spese né di sospendere il pagamento delle rate.
2. In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, il ripristino spetta al Concessionario.

Articolo 8

Gestione anagrafica

1. Il Concessionario si impegna a creare e gestire per conto del Comune una banca dati estesa a tutti i cimiteri, realizzata secondo specifiche indicazioni del Comune.
2. La banca dati dovrà essere creata entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto.
3. Il Comune metterà a disposizione tutti i dati in suo possesso
4. La gestione della banca dati dovrà essere effettuata tramite un programma editabile messo gratuitamente a disposizione del Comune dal Concessionario.
5. La banca dati dovrà includere i seguenti dati:

- a) Numerazione progressiva e numerazione storica;
 - b) cognome e nome della salma e data di sepoltura o decesso;
 - c) classificazione del tipo di sepoltura;
 - d) titolarità del contratto di illuminazione votiva;
 - e) situazione contabile, individuale e complessiva, in relazione ai canoni di abbonamento;
7. L'elenco su citato dovrà essere compilato utilizzando archivi informatici compatibili con i programmi in dotazione del Comune. La concessionaria potrà eventualmente fornire al Comune il programma per la gestione dei dati.
 8. Il programma dovrà consentire l'estrazione in modo diretto dei seguenti dati:
 - a) numero delle lampade votive distinte per cimitero;
 9. La concessionaria entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto dovrà proporre uno schema di classificazione ed una metodologia informatica per la redazione dell'elenco. Decorsi 30 giorni dalla proposta senza che il Comune abbia comunicato alcun rilievo, la proposta si intende accolta.
 10. L'elenco dovrà essere compilato entro due mesi dall'accettazione della metodologia di classificazione.
 11. L'elenco dovrà essere aggiornato e consegnato al Comune, sia su base cartacea che su supporto informatico, ogni anno, con chiusura al 31 dicembre, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo.
 12. La redazione e l'aggiornamento dell'elenco è a carico della concessionaria che si intende pienamente risarcita dai proventi di cui all'art. 4.

Articolo 9

Servizi relativi alla proposta migliorativa

1. In fase di offerta sarà possibile effettuare una proposta di interventi migliorativi relativi al: censimento di tutte le luci votive ed alla verifica della conformità degli impianti ed eventuali messa a norma delle parti non conformi obbligatorie per legge, comprese di certificazioni.
2. L'offerta migliorativa dovrà essere accompagnata dal progetto con le relative quotazioni economiche. Saranno considerate esclusivamente proposte migliorative sotto la soglia di € 30.000. Eventuali proposte superiori a tale importo saranno riquotate alla soglia dell'importo massimo e rimarrà ad esclusiva discrezione del Comune determinare le lavorazioni/attività da fare.

Articolo 10

Canone a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà corrispondere al Comune concedente, posticipatamente ed entro il mese di gennaio dell'anno successivo, di ciascun anno, un importo, pari a € _____ (come stabilito in fase di gara) per ogni utenza attiva nell'anno precedente.

Articolo 11

Procedura di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che otterrà un maggior punteggio, con il metodo dell'offerta più vantaggiosa con le seguenti modalità:

Descrizione	Punteggio massimo	Metodo

		100	
1	Tariffa abbonamento per l'utenza (art. 4, punto 4)	Punti 50	Interpolazione lineare tra il valore massimo di € 18,00 e il costo minimo di € 14,76
2	Canone del concessionario (art. 9)	Punti 30	Interpolazione lineare tra la percentuale massima del 50% e quella minima del 10%
3	Proposte migliorative	Punti 20	Un punto ogni € 1.500 di spesa preventivata.
4	Valutazione della pertinenza dell'offerta migliorativa		Sarà valutato un correttivo da 0 a 1 sul punteggio delle proposte migliorative in relazione alla finalità enunciata al comma 6.

2. I valori offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri esclusa solo l'IVA.
3. I valori offerti di cui al punto 1 potranno andare da un minimo di 14,76 ad un massimo di 18,00. I valori sotto i 14,76 euro e sopra i 18,00 euro comporteranno l'esclusione della offerta.
4. I valori percentuali offerti di cui al punto 2 potranno andare da un minimo del 10% ad un massimo del 50%. I valori sotto 10% e sopra i 50% comporteranno l'esclusione della offerta.
5. Le proposte migliorative dovranno essere relative al censimento di tutte le luci votive ed alla verifica della conformità degli impianti ed eventuali messa a norma delle parti non conformi obbligatorie per legge, comprese di certificazioni. L'offerta migliorativa dovrà essere accompagnata dal progetto di quanto proposto con le relative quotazioni economiche. Saranno considerate esclusivamente proposte migliorative sotto la soglia di € 30.000. Eventuali proposte superiori a tale importo saranno riquotate alla soglia dell'importo massimo e rimarrà ad esclusiva discrezione del Comune determinare le lavorazioni/attività da fare. I correttivi saranno attribuiti in modo decrescente alle proposte inerenti.
6. In caso di parità nel punteggio raggiunto l'aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà un maggior numero di anni di attività.

Articolo 12

Garanzie

1. A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di concessione la concessionaria è tenuta a prestare una cauzione del valore corrispondente al 10% del valore contrattuale tramite polizza fidejussoria della medesima durata del contratto. La cauzione garantisce gli obblighi assunti con il contratto e può essere incamerata dal Comune per l'esecuzione di opere e interventi, per la riscossione delle penali di cui al successivo articolo e per la riscossione del canone.
2. L'appaltatore è tenuto a contrarre a proprie spese un polizza assicurativa a favore del Comune, con un istituto a rilevanza nazionale, con i seguenti massimali: € 1.000.000,00 per danni a persone e cose e a garanzia di sinistri o incidenti che dovessero verificarsi a danno di terzi, persone o cose, in dipendenza della concessione del servizio in parola.
3. La concessionaria risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperta da detta polizza assicurativa, esonerando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Articolo 13

Penali

1. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano al Concessionario dalle disposizioni legislative e regolamentari saranno accertate dal Servizio Tecnico mediante comunicazione al Concessionario, il quale dovrà entro 5 giorni, produrre le eventuale deduzioni scritte. Esaminate queste e trascorsi i 5 giorni, sarà stabilita dalla Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, una penale da € 25,00 ad € 250,00 secondo la gravità dell'infrazione.
2. In caso di inadempienza da parte del Concessionario, a fronte di tre avvisi trasmessi a mezzo pec e senza motivata giustificazione in risposta, il Comune può rescindere in maniera unilaterale la concessione, con riscossione della polizza fideiussoria.

Articolo 14

Divieto di sub-concessione

1. Il servizio non può essere concesso in subappalto.

Articolo 15

Controversie

1. Per tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere nel corso della concessione del servizio le stesse saranno devolute esclusivamente alle Autorità Giudiziarie competenti.